

## BOZZA DI CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Boves rappresentato dal Comandante della Polizia Locale Cesare dott. Cavallo  
E

Il C.R.A.S. ODV con sede in [Indirizzo Completo], nella persona del Responsabile **Sig. Attolico Matteo**  
(C.F. TTLMTT84M12D205U), nato a **CUNEO** il 12/08/1984.

### PREMESSO

- Che ai sensi LR 9 aprile 2024 n.16, i Comuni devono provvedere tramite operatori formati e autorizzati alla cattura con metodi appropriati di cani vaganti senza dimora o che si trovano fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta
- Che il cane vagante senza proprietario deve essere identificato e registrato intestandone la proprietà al Comune ove è avvenuto il ritrovamento
- Che i Comuni devono garantire ai fini della tutela degli animali, la cattura, il trasporto, la custodia e le eventuali cure degli animali da compagnia senza proprietario o feriti rinvenuti sulle strade di propria competenza
- Che i comuni devono garantire i suddetti servizi direttamente o in collaborazione con enti del terzo settore
- Che la gestione dei servizi comporta rischi e responsabilità anche penali ed è necessario che il gestore sia messo nelle condizioni di ben operare.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di **[Nome del Comune]**, dell'incarico per lo svolgimento del **solo servizio di recupero/cattura dei cani** vaganti senza dimora o che si trovano fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta o feriti rinvenuti sulle strade, **recupero/cattura dei gatti vaganti incustoditi** che vivono in stato di **libertà vittime di incidenti o ammalati** non identificabili sul territorio del Comune.

#### Art. 2 - Durata della Convenzione

La durata della presente convenzione è da ritenersi valida **fino al 31/12/2026**. Entro sei mesi prima della scadenza le parti potranno accordarsi per il rinnovo della convenzione con eventuale aggiornamento delle condizioni. Eventuale disdetta potrà essere data da ognuna delle parti, per giustificato motivo, almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale a mezzo di lettera raccomandata.

#### Art. 3 - Obblighi del C.R.A.S. ODV (Servizio di Recupero/Cattura)

Il C.R.A.S. ODV si impegna a:

- Assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per il corretto espletamento del servizio di recupero/cattura.
- Svolgere con diligenza le attività con operatori formati e autorizzati alla e idonei automezzi autorizzati.
- Garantire **reperibilità costante 24 ore su 24, 365 giorni all'anno**, utilizzando idonee apparecchiature telefoniche.
- Effettuare la cattura con **metodi appropriati ed attrezature che non comportino sofferenza** per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica.

- Ricevere segnalazioni per il recupero dei cani vaganti **SOLAMENTE** dagli uffici comunali o dalla Polizia Locale, dalla Forza Pubblica (CC, PS, CFS...), dal numero unico di emergenza 112 o dal Servizio Veterinario della ASL competente.
- Effettuare l'intervento di recupero **SOLAMENTE** se il cane è stato **fermato o rinchiuso in luogo circoscritto**. In caso di animale LIBERO non viene assicurato il servizio.
- L'intervento di accalappiamento deve avvenire al più presto considerando i motivi d'urgenza e comunque **entro 3 ore dalla chiamata**.
- Verificare se l'animale è identificato, individuare il proprietario e provvedere alla restituzione dell'animale nell'immediato.
- Nel caso l'animale non fosse identificabile, o il proprietario non fosse reperibile nell'immediato, portare il cane presso il canile sanitario indicato dal Comune.
- Nel caso di cani o gatti catturati o vaganti **ammalati o vittime di incidenti**, intervenire soccorrendo l'animale e portandolo presso il veterinario convenzionato indicato dal Comune.
- Dare segnalazione di ogni intervento effettuato, anche senza esito di cattura, nelle 24 ore successive al Comune e al Servizio Veterinario della ASL di competenza.
- In casi particolare (es. persone non idonee alla custodia), recuperare/catturare cani su specifica richiesta esclusivamente del Comune.

#### **Art. 4 - Obblighi a carico del Comune**

Il Comune è tenuto a:

- Corrispondere una **quota annuale** pari ad **euro 1000,00 (mille/00)** per il servizio di **reperibilità h24 e il recupero dei cani** (IVA esclusa).
- Comunicare al CRAS il canile sanitario convenzionato e la struttura veterinaria convenzionata e eventuali variazioni.
- Le eventuali spese a carico del proprietario saranno riscosse direttamente dal comune.

#### **Art. 5 - Inosservanza delle disposizioni**

- L'inosservanza da parte del C.R.A.S. ODV di quanto disposto all'Art. 3 comporta la risoluzione della convenzione ai sensi delle vigenti norme.
- L'inosservanza da parte del Comune di quanto disposto all'Art. 4 comporta la risoluzione della convenzione ai sensi delle vigenti norme.

Per il Comune di Boves  
 Il Comandante della Polizia Locale  
 Comm. Cesare dott. Cavallo

Per il C.R.A.S. O.D.V.  
 Il Responsabile Attolico Matteo